



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio XI Ambito territoriale di Napoli

Napoli, 2 aprile 2014
Prot.n. 994/U

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni Ordine e Grado
di Napoli e Provincia

Oggetto: rilascio tessere di riconoscimento personale – Mod. AT e BT
Orario di ricevimento pubblico e modalità di richiesta e ritiro.

Si comunica che l'Ufficio Tessere di Riconoscimento Personale di questo U.A.T., ai fini del ritiro dei documenti, riceve di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso la stanza 121 a piano terra. Il ritiro potrà essere effettuato dal personale scolastico appositamente delegato o dagli interessati o da loro delegati, purché muniti di delega scritta e copia del documento di identità, 20 giorni lavorativi dopo la consegna dell'istanza. Le richieste di Tessere, debitamente compilate, potranno essere presentate tutti i giorni presso l'URP di questo Ufficio.

Con l'occasione, si ricordano qui di seguito le modalità di richiesta e rilascio delle Tessere di Riconoscimento Personale.

Tessera di Riconoscimento modello AT

La tessera di riconoscimento (mod. AT) viene rilasciata ai dipendenti dello Stato in attività di servizio di ruolo ordinario ed in quiescenza.

- Ha diritto alla tessera soltanto il personale statale di ruolo ordinario.
- La tessera è valida per 10 anni, con scadenza il giorno del proprio compleanno.
- Il modello di richiesta (Mod. 260, scaricabile dal sito dell'U.S.P. di Napoli all'indirizzo http://www.csa.napoli.bdp.it/servizi/relazioni_pubblico.htm, nella sezione "*I modelli per la richiesta di servizi*"), deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere trasmesso a questo Ufficio, con lettera di accompagnamento singola dalla scuola di titolarità, che provvederà, inoltre, ad autenticare la firma del richiedente ed è responsabile della veridicità delle foto e dei dati segnati. Il personale in quiescenza provvederà personalmente alla consegna della richiesta ai nostri Uffici.
- Vanno allegate n. 2 fototessere uguali a colori della misura di cm 3,5x4. Devono avere sfondo chiaro, essere recenti (risalire a non più di 6 mesi prima), il viso deve occupare il 70-80% della fotografia, a capo scoperto ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.

- In caso di rinnovo, dopo il decimo anno dal rilascio, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta.
- In caso di smarrimento oppure furto, alla richiesta di rilascio deve essere allegata copia della denuncia fatta alle competenti autorità.
- Le dichiarazioni mendaci e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali.

Tessera di Riconoscimento modello BT (famigliari)

Viene rilasciato analogo documento personale di riconoscimento (mod. BT) :

- al coniuge del dipendente in attività di servizio o in quiescenza, **se a carico fiscale e convivente**
- ai figli minori degli anni 18 del dipendente dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza, **se a carico fiscale**
- ai figli del dipendente dello Stato in attività di servizio o quiescenza, maggiori degli anni 18, se dichiarati permanentemente e totalmente inabili a proficuo lavoro da certificazione ASL competente per territorio. La certificazione dell'A.S.L. deve essere presentata per ottenere il rilascio del documento stesso.
- Per i figli minori di anni 10, in caso di tessera valida per l'espatrio, è necessario l'assenso scritto con firma autenticata dell'altro genitore.
- Alla richiesta di documento di riconoscimento per i famigliari va allegata certificazione sostitutiva dello stato di famiglia

Stato civile

- “Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente (art. 35, comma 3, D.P.R. 445/2000)”.

Non indicare nel caso si richieda l'omissione.

Validità

La Tessera di Riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonché per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di Banco Posta nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente, nonché per l'espatrio nei paesi appartenenti all'area U.E..

- **La Tessera di Riconoscimento è valida per 10 anni per i maggiorenni, per 3 anni dai 0 ai 3 anni di età e per 5 anni fino ai 18 anni.**

Le tessere già emesse, con validità quinquennale, saranno comunque convalidate dai capi d'Istituto per gli ulteriori cinque anni con scadenza nel giorno e mese di nascita dell'intestatario successive alla normale scadenza (esempio: se la tessera del sig. Gennaro Esposito, nato il 25/7/1960, è stata emessa il 3/4/2009, con validità fino 3/4/2014, si provvederà a convalidarla fino al 25/7/2019).

In caso di smarrimento della Tessera di Riconoscimento l'interessato deve farne circostanziata denuncia all'Autorità competente (Carabinieri – Polizia di Stato) e ha diritto ad ottenerne un duplicato.

NON POSSONO OTTENERE IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (Art.3 – L.1185/67)

- b)- i genitori che avendo figli minori non ottengono l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato o divorziato e che dimori nel territorio della Repubblica;
- c)- coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente eccetto i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
- e)- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt.3 e seguenti della L. 27/12/56 n°1423;

Per eventuali chiarimenti o informazioni, è possibile rivolgersi al consegnatario, dott. Francesco Mennitto, all'indirizzo francesco.mennitto@istruzione.it o telefonando allo 0815576288 oppure alla sig.ra Ruggiero Maria Rosaria tel. 081 5576291.

F. Mennitto

IL DIRIGENTE
F.to Luisa Franzese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, comma 2, D. Lvo 39/93